

R. decreto 10 novembre 1907, n. 844. Approvazione del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna.
(Gazz. Uff. 9 marzo 1908, n. 57).

In virtù della facoltà conferita al Governo dall'art. 63 della legge 14 luglio 1907, n. 562; vedute le leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, e 14 luglio 1907, n. 562; sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e commercio ecc.; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'unito testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Testo unico delle leggi per provvedimenti per la Sardegna

TITOLO I

CREDITO AGRARIO

CAPO I

CASSA ADEMPRIVILE

Art. 1. — (art. 1, legge 14 luglio 1907, n. 562). La cassa ademprivile, istituita nelle provincie di Cagliari e di Sassari, tiene luogo e compie anche gli uffici delle casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ciascuna cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile, di cui negli articoli 2 e 4;

2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai monti frumentari e nummari, alle casse agrarie e ai Consorzi agrari, per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'articolo 4, e alle società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intraprese industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte; alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;

4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostruzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti, potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni per i primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo, da fissarsi anno dal Consiglio d'amministrazione della cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Sulle somme, che la cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2,50 per cento.

La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Un impiego diverso da quello, per cui le somme sono state mutate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza del beneficio del termine e il divieto di avvalersi della cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.

Art 2. —(Art. 2, legge 14 luglio 1907, n. 562). Il patrimonio delle due casse ademprivili è costituito: 1° da una somma di tre milioni di lire, da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909 e da iscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, mediante decreti del Ministero del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei Conti. Di detta somma lire 1.800.000 sono assegnate alla cassa di Cagliari e lire 1.200.000 a quella di Sassari.

Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le casse non corrisponderanno alcuno interesse allo Stato dall'undecimo anno in poi, e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° da tutti i beni di origine ademprivile, liberi da servitù, condominio, od altro onere;

3° da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritti nei ruoli per il 1905, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382 e dagli avanzi eventuali, di cui nel 1° capoverso dell'art. 7 della legge stessa;

4° dai titoli di rendita pubblica nominativa, nei quali la cassa dovrà investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.

Sul fondo di lire 1.200,000, spettante alla cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del Tesoro preleverà la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta cassa dalla cassa dei depositi e prestiti e la verserà a queste in estinzione della anticipazione fatta; la somma rimanente sarà attribuita alla cassa di Sassari.

La somma di cui al n. 3, non potrà essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'articolo 1° e in anticipazioni agli enfiteuti e alle società cooperative agrarie, di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e di altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovrà tenersi contabilità separata.

Art. 3. — (Art. 3, legge 14 luglio 1907, n. 562). I proventi ordinari della cassa ademprivile sono i seguenti:

1° gli interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'articolo 1°;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi, di cui nell'articolo 4.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessanta anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante, della buona coltura del fondo da cedersi.

In questo caso, il prezzo dell'affrancazione andrà in mento del patrimonio dell'istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Art. 4. — (Art. 4, legge 14 luglio 1907, n. 562 e art. 6, legge 2 agosto 1897, n. 382). L'amministrazione della cassa ademprivile divide i beni, di cui al n. 2 dell'articolo 2, secondo, le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali, per essere rimboscati, ai termini dell'articolo 56, a spese del Ministero di Agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali,

secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni di origine ademprivile, che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi, se boschivi, a conservarli tali, coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana con divieto di taglio raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'Agricoltura; gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà dei Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili, verranno consegnati all'ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei Comuni, che concorreranno nella spesa pel 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia, o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare, sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Tale concessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

Le somme percepite dallo Stato, per i prodotti del taglio di boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dal 26 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al netto delle spese, alla cassa ademprivile. La cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo, in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della cassa, dall'esattore del comune nel quale sono gli immobili.

Il pagamento del canone enfiteutico comincerà a decorrere dopo il 40 anno della concessione.

Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno ai quotisti saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche, mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 5. — (Art. 7, legge 2 agosto 1897, n. 382). Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni, intesi a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie locali.

Nello stabilire le quote, la cassa speciale dovrà fissare le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad un altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni, nei termini fissati, trae seco la rescissione del contratto senza diritti a compensi per i miglioramenti eseguiti, salvo che si tratti di forza maggiore, come inabilità al lavoro, morte del capostipite con figli minorenni, nel qual caso vi è diritto a compenso.

La rescissione, promossa dall'amministrazione della cassa e gli eventuali compensi, come sopra, saranno pronunziati dalla giunta d'arbitri.

Art. 6. —(Art. 8, legge 28 luglio 1902, n. 342). Quando col ricavato dei fondi enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competono la cassa ademprivile venga ad essere fornita fondi propri, potrà anche, prelevato quanto occorre per il servizio di ammortamento delle anticipazioni fatte dallo Stato, accordare premi e sussidi gratuiti agli investimenti dell' enfiteusi, al fine di incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, e di stalle razionali, la coltura agraria intensiva ed i rimboschimenti.

Art. 7. — (Art. 5, legge 14 luglio 1907, n. 562). Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Il presidente è nominato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sopra terna proposta dal prefetto della provincia.

Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri quattro consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'articolo 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali ed i membri della giunta provinciale amministrativa.

Il presidente resta in carica 3 anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio, gli altri membri elettivi restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.

I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.

Ciascuna delle due casse avrà un direttore, nominato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla tesoreria della provincia. Il bilancio annuale della cassa, col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui, sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunci legali della rispettiva provincia.

(Omissis)

CAPO IV

CONSORZI AGRARI

(Omissis)

Art. 24, — (Art. 23, legge 14 luglio 1907, n. 562). Alla cassa ademprivile, ai monti frumentari e nummari, alle casse agrarie ed ai consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100, per il credito agrario in Sicilia.

Art. 25. — (Art. 24, legge 14 luglio 1907, n. 562) La cassa ademprivile, i monti frumentari e le casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti istituti nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

La vigilanza sopra i monti frumentari e le casse agraria potrà essere dal Ministero delegata al direttore della cassa ademprivile di ciascuna delle due provincie.

Il fondo del soppresso censorato sui monti frumentari con- correrà nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.

È soppresso l'ufficio d'ispezione, di cui nella lettera c) dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI A VANTAGGIO DELL'AGRICOLTURA

CAPO I

MIGLIORAMENTO AGRARIO

Art. 26. — (Art. 25 e 26, legge 14 luglio 1907, n. 562; articolo 4, legge 2 agosto 1897, n. 382 e art. 2, legge 28 luglio 1902, n. 342). In ciascun capoluogo delle provincie dell'Isola è istituita una giunta d'arbitri, presieduta da un consigliere d'appello o da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte di appello, da uno dei membri elettivi della giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato Consiglio stesso.

Sarà incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura, con decreto del primo presidente, con indennità da determinarsi dalla giunta di arbitri.

Le funzioni di membri della giunta sono compensate con medaglia di presenza di lire 10, pagabili dalla cassa ademprivile.

A questa giunta sono deferite le controversie su terreni di origine ademprivile, sulle quali sia interessato il Governo o qualche Comune, anche quando la causa si svolga pure in contraddittorio di privati. Ad essa spetta pure la omologazione delle transazioni, con le quali siansi definite controversie di tale specie.

Il consiglio d'amministrazione della cassa ademprivile può sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la giunta d'arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro quindici giorni, prima che la giunta omologhi qualsiasi transazione. La giunta, anche dopo aver sentito il parere del consiglio della cassa ademprivile, può chiamare le parti per avere chiarimenti, o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovrà sempre tentar la conciliazione fra le parti stesse.

Le giunte saranno costituite a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Esse avranno sede negli uffici della provincia.

Davanti la giunta si procede col rito sommario, e contro le sue sentenze non è concesso altro rimedio che quello della revocazione, da pronunziarsi dalla stessa giunta, nei soli casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'articolo codice di procedura civile.

Le transazioni da essa omologate, e quelle risultanti dai verbali di conciliazione passati davanti la giunta, avranno forza di sentenza e saranno come le sentenze obbligatorie per tutte le parti rappresentate, persone incapaci, Governo e corpi morali, senza che possa opporsi il difetto di speciali autorizzazioni o forme abilitative.

L'esecuzione coattiva delle transazioni omologate e delle sentenze avrà luogo quindici giorni dopo la notificazione alle parti e l'affissione od iscrizione nel modo che sarà prescritto dal regolamento.

Gli atti del giudizio arbitrale saranno redatti in carta libera, eccetto la sentenza, che deve essere in carta da lire una.

Art. 27. — (Art. 27, legge 14 luglio 1907, n. 562; art. 5, legge 2 agosto 1897, n. 382 e art. 3, legge 28 luglio 1902, numero 342). Gli intendenti di finanza delle due provincie presentano alla giunta anzidetta l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive provincie, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui esse si trovano.

I prefetti di Cagliari e di Sassari, coadiuvati dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici tecnici del catasto nelle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o non contestati, nel quale elenco saranno indicati il nome del comune ove il fondo si trova chi ne è possessore, la ubicazione, la delimitazione e i confini di esso, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorresse alla sua identificazione.

Sarà inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune. Se il fondo è contestato o non occupato dal comune sarà indicato il nome dell'attuale possessore, e se esso è in possesso del comune, quello di coloro che pretendono vantarsi diritti, e lo stato in cui trovansi le vertenze relative.

Gli intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato lo Stato. Per i beni ademprivii, in ordine ai quali vi siano contestazioni tra comuni e comuni, e tra comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere loro accordo per una transazione.

Nel definire le conciliazioni si avrà riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguite, alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione di corsi d'acqua, e potrà altresì essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.

Se riesca il componimento, l'intendente per i beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla giunta perchè deliberi sull'omologazione.

Se invece non riesca, l'intendente e il prefetto comunicheranno alla giunta i risultati negativi, e con questa comunicazione la giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facoltà di provocare, mediante citazione, il suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente.

Art. 28. — (Art. 28, legge 14 luglio 1907, n. 562). Le operazioni, di cui agli art. 26 e 27, saranno condotte a termine entro il 31 dicembre

Art. 29. — (Art. 29, legge 14 luglio 1907 n. 562). Quando dalle indicazioni dell'elenco formato dai prefetti, di cui all'articolo 27 risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che perciò, per mancanza di altre risorse, i Comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati dei beni di origine ademprivile della terza categoria indicati all'art. 4, la cassa ademprivile dovrà rilasciare ai comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote, con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.

Art. 30. — (Art. 30; legge 14 luglio 1907 n. 562). I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto dei Cussorgiali al 1 gennaio 1906, saranno dalla cassa ademprivile dati in enfiteusi perpetua, con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno, a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale.

A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà, la cassa avrà l'obbligo di recederla, mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di cinque annualità d'imposta fondiaria.

Agli effetti della precedente disposizione, i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vanti diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo, saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso dello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.

Art. 31. — (Art. 34 e 35, legge 14 luglio 1907 n. 562, e art. 14, legge 2 agosto 1897, n. 382). Le transazioni, le concessioni enfiteutiche, e le decisioni arbitrali sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e compravendita fatti nel termine di dieci anni dal 7 agosto 1907, aventi lo scopo di riunire in un solo appezzamento dello stesso proprietario terreni frazionari di origine ademprivile, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Alla stessa tassa saranno anche soggetti, per lo stesso periodo di tempo, gli atti di permuta e le compravendite intese ad arrotondare, ma per non più di dieci ettari, il tenimento di uno stesso proprietario.

La disposizione predetta è estesa pure alle permuta e compra-vendite fino a venti ettari, quando si comprovi che sui primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attuato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alle reimposizioni della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Art. 32. — (Art. 15, legge 2 agosto 1897, n. 382). Durante un periodo di 20 anni dal giorno della immissione in possesso dei terreni concessi in virtù della presente legge, la casa colonica abitata dal concessionario, la stalla annessa, ed una zona di terreno adiacente di cinque ettari, non saranno soggetti ad esecuzione per qualunque credito, all'infuori dei crediti dichiarati privilegiati dall'art. 1962 del codice civile e dei contributi consorziali esigibili coi privilegi fiscali.

Art. 33. (Art. 16, legge 2 agosto 1897, n. 382). Ai coltivatori, che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria, potrà essere concessa, dall'Amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni in essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'articolo 14 del codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.

Art. 34. — (Art. 37, legge 2 agosto 1897, n. 382). L'amministrazione carceraria potrà stabilire in Sardegna colonie penali mobili, per modificare e, ridurre a coltura i terreni exademprivili e cederli poi ai piccoli proprietari ripartiti in lotti sopra ognuno dei quali vi sia una casa ed una stalla proporzionate all'estensione del podere.

Art. 35. — (Art. 18, legge 2 agosto 1897, n. 382). Le colonie penali della Sardegna, che già esistono nei terreni exademprivili, verranno, quanto più sarà possibile, ordinate e trasformate in modo che rispondano ai fini dell'articolo precedente.

Art. 36. (Art. 19, legge 2 agosto 1897, n. 382). Le disposizioni degli articoli 26 e 27 saranno applicate anche per definire le controversie esistenti circa i boschi, che nelle provincie di Cagliari e di Sassari sono dichiarati inalienabili dalla legge 4 marzo 1886, n. 3713 .

(Omissis)

www.demaniocivico.it